



AVVISO AL PUBBLICO

IL SINDACO

COMUNICA

A seguito del perdurare di segnalazioni sia da parte del personale del servizio della Polizia Locale che da parte dei cittadini che abitano nella frazione di Casetta servita dalla strada comunale S.P. 78 - Frazione Casetta riguardanti il mancato rispetto, da parte dei proprietari dei terreni o aventi diritto che confinano con le proprietà stradali, di provvedere alla periodica cura e manutenzione delle ripe, degli alberi e degli arbusti si precisa quanto segue.

Tale situazione, anche a causa di eventi naturali (intemperie, forti temporali, nevicate, vento, ecc.), può creare pericolo per la pubblica e privata incolumità, per la circolazione stradale e per la buona conservazione della strada e delle relative pertinenze. Perciò al fine di sensibilizzare su tutto il territorio, coloro i quali inconsapevolmente non rispettano le suddette norme rischiando di incorrere in sanzioni amministrative ove il fatto non costituisca più grave reato e per tutelare la sicurezza pubblica si ricordano **le disposizioni concernenti il taglio di rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale dal Codice della Strada (D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 e s.m.i.) - art. 29 - Piantagioni e Siepi:**

1. i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie;
2. qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi e' tenuto a rimuoverli nel piu' breve tempo possibile;
3. chiunque viola le disposizioni del presente articolo e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173,00 a € 695,00;
4. alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI art.3, comma 1. n. 10) - *Confine Stradale "limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea."*
5. *dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e s.m.i.) - art. 26 – Fascia di Rispetto Fuori dai Centri Abitati comma 3 "la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.;"*

CONSIDERATO TUTTO CIO'

DIFFIDA

i proprietari o conduttori di terreni confinanti con le strade comunali, ed in particolar modo quelli confinanti con la strada comunale S.P. 78 - Frazione Casetta, **di provvedere entro il giorno 28 febbraio 2026**, a:

1. tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e/o che impediscono la visibilità e ostacolano la viabilità;
2. verificare lo stato delle piante che potrebbero cadere sulla carreggiata;
3. tagliare le radici che in qualche maniera danneggino la sede stradale o la banchina;
4. impedire, effettuando le dovute potature e/o falciature, che la crescita della vegetazione nei terreni di loro proprietà limiti la visibilità e metta a pregiudizio la sicurezza della circolazione stradale sulla pubblica strada;
5. mantenere le ripe dei fondi laterali alla strada in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro di eventuali fossi o del piano viabile;
6. provvedere costantemente alla pulizia dei propri fossi e canali, in modo da evitare il formarsi di depositi di materiali vari, quali terra, pietrame e simili che, in caso di abbondanti precipitazioni atmosferiche, possano impedire il naturale deflusso delle acque meteoriche;
7. mantenere i condotti di acqua e ponti laterali alle strade che servono per l'accesso ai fondi, in modo che non possa derivarne danno alle strade;
8. a tenere pulite le scarpate ascendenti e discendenti, oltre ad asportare periodicamente le piccole porzioni di terreno franato nella cunetta stradale o comunque il materiale che per colpa loro ivi sia franato.

Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati.

SANZIONI: quelle previste dal codice della strada (€ 169,00 in misura ridotta) per le violazioni non espressamente contemplate da norme di legge si applica la sanzione da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del d. lgs 267/2000, fatti salvi, per eventuali ipotesi di reato, l'applicazione delle sanzioni penali.

In caso di inerzia, trascuratezza o di inadempienza da parte del proprietario/detentore **entro la data del 31/12/2025**, il Comune, ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità, potrà affidare a una ditta boschiva specializzata il taglio e la potatura delle piante ritenute pericolanti. La ditta, in cambio del lavoro svolto, usufruirà del legname proveniente dal taglio e dalla potatura delle piante o nel caso del rimborso delle spese da parte del proprietario/detentore trasgressore, obbligato a obblare anche l'accertata violazione dell'art. 29 del Codice della Strada.



IL SINDACO
Tognoli-Giorgio Mario